

DELIBERA N. 363/21/CONS

**AUTORIZZAZIONE
PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI
ALLA SOCIETÀ SKY ITALIA S.R.L.**

(Servizio di media audiovisivo satellitare “CIELO 7”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'11 novembre 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, *relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989”*;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la delibera n. 127/00/CONS, del 1° marzo 2000, recante *“Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di programmi televisivi”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 70/20/CONS (di seguito, il Regolamento);

VISTA la delibera n. 438/06/CONS, del 12 luglio 2006, recante *“Modalità di versamento del contributo di cui all’art. 6 dell’allegato al regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi approvato con la delibera n. 127/00/CONS”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 200/21/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° aprile 2011, recante *“Approvazione dei criteri generali per la classificazione dei programmi ad accesso condizionato”*;

VISTA la delibera n. 220/11/CSP, del 22 luglio 2011, recante *“Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di film ai quali è stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 238/21/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1) la società Sky Italia S.r.l., avente sede legale in Milano, via Monte Penice n. 7, ha presentato in data 7 ottobre 2021 (prot. n. 396567) l'istanza, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento, diretta ad ottenere l'autorizzazione alla diffusione via satellite del servizio di media audiovisivo denominato CIELO 7;

2) l'istanza è stata corredata con la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, del Regolamento, comprensiva del contributo previsto per le spese d'istruttoria, nonché dei parametri tecnici di trasmissione e delle informazioni relative all'ubicazione degli apparati di *up-link* ed al fornitore della capacità trasmissiva;

3) dalla documentazione in atti – costituita dalle autocertificazioni rese ai sensi di legge – la società Sky Italia S.r.l. risulta in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Regolamento, relativi alla nazionalità della società e all'onorabilità degli amministratori;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. La società Sky Italia S.r.l., avente sede legale in Milano, via Monte Penice n. 7, è autorizzata alla diffusione via satellite del servizio di media audiovisivo denominato CIELO 7, alle condizioni e con gli obblighi stabiliti dal Regolamento, nonché secondo le modalità indicate in allegato.



2. L'autorizzazione ha la durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di adozione del provvedimento ed è rinnovabile previa richiesta da produrre con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

3. Il contributo per le spese di istruttoria è fissato in euro 6.026,96 (seimilaventisei/96).

4. L'Autorità effettua controlli e verifiche, anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico, sull'espletamento del servizio autorizzato e sulle stazioni utilizzate, ovunque ubicate. La società autorizzata deve consentire, in ogni momento, libero accesso ai funzionari incaricati, mettendo a disposizione ogni mezzo ritenuto indispensabile per la citata attività.

5. La presente autorizzazione comporta l'obbligo di iscrizione, e/o di aggiornamento, al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) di cui all'articolo 1, comma 6, *lett. a*), n. 5, della legge n. 249 del 1997, secondo le modalità di cui alla delibera n. 666/08/CONS, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 200/21/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente autorizzazione è notificata alla parte e inserita in apposito elenco sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 novembre 2021

IL PRESIDENTE

Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE

Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

ALLEGATO

**all'autorizzazione per la diffusione via satellite del servizio di media audiovisivo
di cui alla delibera n. 363/21/CONS dell'11 novembre 2021**

(omissis)